



Corte Sportiva di Appello

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 18 NOV 2014

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**  
**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 18 novembre 2014, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Andrea Vecchio Verderame	componente
Avv. Flaminia Longobardi	componente

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

sul reclamo pervenuto in data 12/11/2014, presentato dalla Pol.va S.S. Lazio Rugby 1927 AD, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Alfredo Biagini, avverso la decisione assunta nei confronti del giocatore della stessa AD sig. Alessandro Devodier in relazione alla gara del 1/11/2014, Mogliano Rugby SSDARL v Pol.va S.S. Lazio Rugby 1927 AD, dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 5 novembre 2014, comunicato ECC/3/GS, pubblicata in data 6/11/2014.

**FATTO**

Con reclamo in data 12/11/2014, pervenuto in pari data, la Pol.va S.S. Lazio Rugby 1927 AD, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Alfredo Biagini, ha impugnato la decisione assunta nei confronti del proprio giocatore sig. Alessandro Devodier dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 5 novembre 2014, comunicato ECC/3/GS.

La predetta decisione del G.S. Nazionale aveva sanzionato il sig. Devodier in relazione alla gara del 1/11/2014, Mogliano Rugby SSDARL v Pol.va S.S. Lazio Rugby 1927 AD, con la squalifica di otto settimane, dal 3/11/2014 al 28/12/2014 compresi, di cui sei settimane per l'infrazione di cui all'art. 27/1, lett. u), (carica pericolosa), del Reg.to di Giustizia, inasprita di due settimane per la recidiva di cui all'art. 15/1 del medesimo Regolamento.

Nel reclamo proposto la Pol.va S.S. Lazio Rugby 1927 AD espone che il sig. Devodier *“evidentemente, in stato di affaticamento per la velocità delle ripetute fasi di gioco proposte dal Mogliano, tentava, senz'altro in modo scomposto, di intervenire sul giocatore avversario in possesso della palla, impattandolo nel momento immediatamente successivo a quello in cui il pallone veniva trasmesso ad altro giocatore del Mogliano. Non si trattava per la verità di una “carica” pericolosa ma di un tentativo di placcaggio, si ripete, scomposto, che veniva effettuato con qualche frazione di secondo in ritardo rispetto al passaggio. Peraltro, la situazione veniva accentuata dalla diversità fisica degli atleti (Devodier seconda linea intervenuta sull'apertura avversaria). In tale contesto il giocatore del Mogliano Rugby non riportava alcuna conseguenza, tant'è che continuava nell'azione riproponendosi nelle fasi di gioco successive.”* La società reclamante proseguiva evidenziando che *“non c'è stato un deliberato intento, da parte di Alessandro Devodier, di caricare pericolosamente l'avversario, ma solo il tentativo di intervenire con una azione difensiva purtroppo risultata scomposta per la velocità impressa all'azione dal Mogliano Rugby e per l'evidente “affanno” della difesa della Lazio. In altri termini, Alessandro Devodier è intervenuto nel tentativo di placcare ed interrompere l'azione ( . . . ) In tale quadro non sembra si possa inquadrare l'occorso nell'ambito del tentativo di caricare pericolosamente un avversario deliberatamente”*.

La reclamante, in particolare, invita questa Corte a *“valutare l'insussistenza dell'elemento soggettivo che deve caratterizzare la carica pericolosa e, piuttosto, l'istintività del gesto dell'atleta dell'odierna ricorrente che, in affanno nella fase difensiva, ha tentato di fermare l'azione avversaria in modo senz'altro scomposto ma, si ripete, non volutamente proteso a porre in essere un'azione irregolare”* e, quindi, *“considerato che la pena edittale prevista dalla lettera u) dell'art. 27/1 R.G. è di due settimane di squalifica, tenendosi conto dell'effettivo svolgimento dei fatti e della circostanza che alcuna conseguenza negativa è derivata in danno dell'atleta del*



*Mogliano Rugby che, come detto, ha ripreso immediatamente il gioco partecipando alle azioni successive, si ritiene che in base al principio generale di graduazione della pena la sanzione inflitta di sei settimane di squalifica appare spropositata rispetto al comportamento sanzionato.”*

La Pol.va S.S. Lazio Rugby 1927 AD, pertanto, conclude il reclamo chiedendo a questa Corte di *“ridurre la sanzione di sei settimane inflitta al tesserato Alessandro Devodier applicando i minimi edittali, ovvero la squalifica che sarà ritenuta di giustizia, fermo l’inasprimento di cui all’art. 15/1 R.G.”.*

Con ordinanza *ex art.* 61 del Regolamento di Giustizia resa dal Presidente di questa Corte in data 13/11/2014, comunicata in pari data, era fissata la camera di consiglio del 18 novembre 2014.

Alla camera di consiglio del 18 novembre 2014 la Corte, dopo essersi riunita, procedeva al deposito della decisione.

### **MOTIVI**

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dalla circostanza che il sig. Alessandro Devodier ha posto in atto una carica pericolosa nei confronti di un giocatore avversario in occasione della gara del 1/11/2014, Mogliano Rugby SSDARL v Pol.va S.S. Lazio Rugby 1927 AD.

In via preliminare, si rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto dell’arbitro è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

A tal riguardo, si rileva che dal referto dell’arbitro sig. Giuseppe Vivarini sull’episodio che ha determinato la squalifica *de quo* risulta che il sig. Alessandro Devodier: *“Si scaglia in ritardo contro un avversario che ha già passato la palla a “sgabello” con la spalla all’altezza delle ginocchia dell’avversario colpendolo in modo violento e con la chiara intenzione di far male.”*



Per un più completo accertamento dei fatti, ai sensi dell'art. 40, comma 4, in ragione di quanto dedotto nel reclamo è stato sentito lo stesso arbitro sig. Vivarini, il quale confermava totalmente il proprio referto e forniva le seguenti precisazioni sull'episodio oggetto del medesimo reclamo:

*“il giocatore della Lazio è intervenuto nettamente in ritardo, dopo che il giocatore del Mogliano aveva terminato di passare il pallone, andando a colpirlo all'altezza delle ginocchia con l'intento di far male. A seguito del contatto il giocatore del Mogliano è stato sbalzato in aria cadendo a terra, ma fortunatamente senza avere danni e potendo proseguire la partita. Non ho dubbi sulla intenzionalità del gesto e non si è trattato di un placcaggio portato in maniera scorretta o maldestra, ma di uno “sgabello”, in quanto il giocatore della Lazio non ha aperto le braccia ed è andato diretto a caricare di spalla l'avversario all'altezza delle ginocchia.”*

Nel merito, il Giudice Sportivo rileva che dai fatti esposti nel referto e dalle precisazioni fornite dal sig. Giuseppe Vivarini risulta confermato che nel caso di specie il sig. Devodier ha caricato il giocatore avversario in ritardo, in modo volontario e su di una articolazione importante del corpo, le ginocchia.

Non ci sono pertanto elementi che confortano la tesi della reclamante, secondo la quale nel caso di specie il sig. Devodier avrebbe portato in modo sbagliato un placcaggio e la sua azione sarebbe stata priva di intenzionalità.

Riguardo la graduazione della squalifica, occorre considerare che il minimo edittale previsto dall'art. 27, comma 1, lett. u), Reg.to di Giustizia, che disciplina la “carica pericolosa”, è di due settimane, ma anche che il massimo stabilito dalla medesima norma arriva fino a sei mesi.

Considerato che la carica è stata portata in modo intenzionale, dopo che il giocatore avversario non aveva più il pallone e con l'obiettivo di colpire una parte delicata del corpo, quali le ginocchia, ponendo in atto un'azione estremamente pericolosa per l'altrui incolumità, non appare sproporzionata nel caso di specie la squalifica di sei



settimane, nulla rilevando al riguardo la circostanza che il giocatore del Mogliano non abbia riportato una lesione fisica, e fermo restando l'inasprimento di due settimane per la recidiva di cui all'art. 15, comma 1, Reg.to di Giustizia, su cui peraltro il reclamo *de quo* non ha formulato censure.

**P.Q.M.**

- visti gli artt. 61, 40, 27/1, lett. u), 11, 14, Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo, così come proposto;
- conferma la squalifica di otto settimane, dal 3/11/2014 al 28/12/2014 compresi, di cui sei settimane per l'infrazione di cui all'art. 27/1, lett. u), (carica pericolosa), del Reg.to di Giustizia, inasprita di due settimane per la recidiva di cui all'art. 15/1 del medesimo Regolamento, comminata al sig. Alessandro Devodier, giocatore della Pol.va S.S. Lazio Rugby 1927 AD;
- dispone l'incamerarsi del contributo funzionale.

Roma, 18 novembre 2014

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

(Avv. Achille Reali)

